



il tuo lavoro

Contratto di Assicurazione

MULTIRISCHI FIERE E MOSTRE

Modello 4025 - Ed. 01.06.2014

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione **Unipol**

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Nota informativa	Pagina
• A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2 di 6
1. Informazioni generali	2 di 6
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	2 di 6
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	2 di 6
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni	2 di 6
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio	3 di 6
5. Aggravamento del rischio	3 di 6
6. Premi	3 di 6
7. Diritto di recesso	4 di 6
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	4 di 6
9. Legislazione applicabile	4 di 6
10. Regime fiscale	4 di 6
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	4 di 6
11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo	4 di 6
12. Reclami	4 di 6
13. Perizia contrattuale	4 di 6
• Glossario	5 di 6
Condizioni di assicurazione	Pagina
• Condizioni generali comuni	2 di 11
• Incendio	3 di 11
• Furto e rapina	5 di 11
• Responsabilità civile	7 di 11
• Sinistri	10 di 11
Informativa privacy	2 di 3

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione contro i danni “Multirischi Fiere e Mostre” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;**
- **il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “**Avvertenze**” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A, in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051-5077111, Telefax: 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.
- d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36 con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telex, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all'articolo 7 delle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione, sono le seguenti:

- a) SETTORE INCENDIO: la Società indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato descritto in polizza, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da incendio, fulmine, urto veicoli di terzi, bang sonico, scoppio, esplosione, implosione, acqua condotta, caduta di aeromobili, eventi atmosferici, eventi socio-politici e dolosi, nonché da tutti gli altri eventi indicati nel Settore Incendio, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
- b) SETTORE FURTO: la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto all'interno dei locali assicurati, rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, atti vandalici cagionati dai ladri, nonché da tutti gli altri eventi indicati nel Settore Furto, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
- c) SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà manifestazione descritta in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. Si rinvia al Settore Responsabilità civile per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar

luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni generali di assicurazione: articolo 1.2 del Settore Incendio, del Settore Furto e del Settore Responsabilità Civile. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli dei singoli Settori per gli aspetti di dettaglio. Per le sospensioni della garanzia si rimanda all'art. 2 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni generali comuni.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione, alla Scheda di polizza e relativi allegati.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio

Somma assicurata: € 10.000,00
Danno indennizzabile: € 1.500,00
Franchigia: € 250,00
Indennizzo: € 1.500,00 - 250,00 = € 1.250,00

2° esempio

Somma assicurata: € 10.000,00
Danno indennizzabile: € 200,00
Franchigia: € 250,00
Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio

Somma assicurata: € 50.000,00
Danno indennizzabile: € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00

2° esempio

Somma assicurata: € 50.000,00
Danno indennizzabile: € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: € 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno indennizzabile è inferiore al minimo).

Meccanismo di funzionamento del massimale:

Massimale: € 50.000,00
Danno risarcibile: € 60.000,00
Risarcimento: € 50.000,00.

Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l'indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L'indennizzo è pari all'ammontare del danno moltiplicato

per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate.

Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata : valore delle cose assicurate).

Esempio relativo alla garanzia incendio:

Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00

Valore del contenuto: € 150.000,00

Danno indennizzabile: € 90.000,00

Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 : € 150.000,00) = € 60.000,00

Si rimanda agli articoli 1.6 "determinazione dei danni indennizzabili" e 1.7 "Assicurazione parziale" delle "Norme dei settori Incendio e Furto" riportate nel Settore Sinistri per gli aspetti di dettaglio.

Tale disposto non trova applicazione qualora richiamata la Garanzia Particolare codice 100 "Primo rischio assoluto".

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Si rinvia agli articoli 4 "Aggravamento del rischio" delle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito si illustrano in forma esemplificativa un'ipotesi di circostanze rilevanti che determinano l'aggravamento del rischio.

Esempio per la garanzia incendio

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente o l'Assicurato ha dichiarato che l'attività è svolta in un fabbricato in cui la copertura del tetto è in materiale incombustibile, per cui la Società applica il relativo tasso di premio. A seguito dell'ampliamento dei locali destinati alla manifestazione espositiva, lo stand occupato dall'Assicurato viene situato in un'ampia ala realizzata con coperture in materiale plastico combustibile, per cui il relativo premio sarebbe superiore. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.

6. Premi

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 2 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni

generali comuni.

7. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all'articolo 5 delle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questi l'azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile).

9. Legislazione applicabile

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

10. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- a) Incendio: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket);
- b) Furto: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket);
- c) Responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket).

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all'Agente/intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.

Si rinvia alle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02.5181.5353
Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società www.unipolsai.com e www.unipolsai.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

13. Perizia contrattuale

Il contratto prevede che, a richiesta di una delle Parti, la determinazione dell'ammontare del danno sia demandata a due Periti, nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente. I due periti possono nominarne un terzo per prendere le decisioni a maggioranza su eventuali punti controversi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 1.5 "Controversie e procedura per l'accertamento del danno" delle norme dei settori incendio e furto.

Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza e comuni a tutti i settori, significano:

- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Assicurato:** la persona nel cui interesse è stipulata la polizza.
- **Contraente:** la persona che stipula la polizza.
- **Fascicolo informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
- **Franchigia:** parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
- **Periodo assicurativo - Annualità assicurativa:** in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
- **Polizza:** il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
- **Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.
- **Premio:** la somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.
- **Regola proporzionale:** norma che si applica quando l'assicurazione, al momento del sinistro, copre solo una parte del valore delle cose assicurate e per cui la Società risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).
- **Rischio:** la probabilità del verificarsi del sinistro.
- **Sinistro:** il fatto dannoso previsto in polizza.
- **Scoperto:** percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Società:** l'Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- **Valore intero:** forma di assicurazione che copre l'intero valore delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale.

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza e relativi al settore Incendio significano:

- **Atti di terrorismo:** si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
- **Bang sonico:** onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.
- **Contenuto:** mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), scale mobili, rivestimenti, allestimenti, soffittature, soppalchi ed opere in genere, effettuate dal locatario sul fabbricato tenuto in locazione, apparecchiature di segnalazione, di illuminazione ed apparecchiature per la comunicazione, ed altri impianti utilizzati per la manifestazione specificata nella Scheda di polizza. Sono, inoltre, compresi: macchinari, attrezzature, mobilio, arredamento, anche d'ufficio, oggetti di cancelleria, macchine per ufficio anche elettroniche, merci, prodotti esposti (quand'anche costituiti da veicoli, iscritti o no al P.R.A.), scorte e materiali di consumo, imballaggi anche combustibili (ivi compresi imballaggi in materia plastica espansa od alveolare), fino alla concorrenza di € 3.000,00 ed infiammabili fino al 30% del valore delle merci coesistenti. Ed ancora: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, microfilm, fotocolor e cliché nonché schede, dischi, nastri o altri supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche (compresi i programmi in licenza d'uso che l'Assicurato utilizza su contratto col relativo fornitore).
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Implosione:** repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
- **Incombustibili:** sostanze che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Inflammabili:** merci e sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55 °C compresi ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - Allegato V. INCENDIO: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Locali:** i locali di proprietà o in locazione, posti nell'ubicazione specificata nella Scheda di polizza, adibiti a fiera o mostra, costituenti un intero fabbricato o parte di esso. Sono comprese: opere di fondazione od interrate, finiture, parquet, tappezzerie, moquette, infissi, soppalchi, recin-

zioni, cancelli, serrande, ascensori, montacarichi, opere ed impianti di pertinenza dei locali ed altre considerate immobili per natura o destinazione, escluso tutto quanto rientrante nella definizione di CONTENUTO.

- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza e relativi al settore Furto significano:

- **Contenuto:** macchinari ed attrezzature, merci, prodotti esposti (quand'anche costituiti da veicoli, iscritti o no al P.R.A.), imballaggi, scorte e materiali di consumo, mobilio ed arredamento, anche d'ufficio, oggetti di cancelleria, macchine per ufficio anche elettroniche (compresi elaboratori). Sono esclusi: denaro, valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante valore, oggetti di metallo prezioso e pietre preziose, sciolti

o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti.

- **Eventi atmosferici:** uragani, bufere, trombe d'aria, grandine, neve.
- **Eventi socio-politici:** scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.
- **Locali:** i locali di proprietà o in locazione, posti nell'ubicazione specificata nella Scheda di polizza, adibiti a fiera o mostra, costituenti un intero fabbricato o parte di esso.
- **Rapina:** sottrazione di cose, mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
- **Scasso:** forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed. 01/06/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(Carlo Cimbri)



UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

3. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4. Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del

diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

5. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

6. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

7. Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

8. Limiti territoriali dell'assicurazione

Le assicurazioni valgono per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

9. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 Rischi assicurati

La Società, nella forma "a valore intero" purché non diversamente previsto alle singole garanzie, **indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose** assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) **Incendio**
- b) **Fulmine, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate**
- c) **Esplosione, implosione, scoppio**
Con esclusione dei danni:
 - da ordigni esplosivi;
 - a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetto del materiale.
- d) **Acqua condotta**
fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.
Con esclusione dei danni:
 - da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature;
 - a merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
 - da rottura degli impianti automatici di estinzione.
- e) **Fumo**
fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- f) **Eventi socio-politici e dolosi (danni da incendio e non)**
scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi con esclusione dei danni arrecati a seguito di furto o tentato furto, assicurabili al settore furto.
La garanzia è prestata con lo scoperto del 20%, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore al 70% della somma assicurata alle rispettive partite.
- g) **Eventi atmosferici**
grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
Acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopraddetti.
Con esclusione dei danni:
 - a vetrate, lucernari, tettoie;
 - agli autoveicoli all'aperto;
 - da infiltrazioni, umidità, stilloidicid;
 - da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
 - da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - da sovraccarico di neve;
 - da allagamenti, slavine, frane e mareggiate.
 La garanzia è prestata con franchigia di € 250,00. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore al 70% della somma assicurata alle rispettive partite.

Sono inoltre in garanzia:

- h) **Colpa grave**
i danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente settore INCENDIO determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.
- i) **Guasti arrecati dai soccorritori**
allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti.
- l) **Danni consequenziali**
i danni materiali conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
 - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- m) **Spese di demolizione, sgombero e trasporto**
Le spese sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del settore INCENDIO per:
 - demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro;
 - rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.
 La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata alla voce CONTENUTO ed in eccedenza alla somma stessa, con il limite massimo di € 15.000,00 per sinistro.

1.2 Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) di smarrimento, furto o tentato furto delle cose assicurate;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- f) da gelo;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- h) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

1.3 Locali in locazione

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dal presente settore INCENDIO, ai locali nei quali si svolge la manifestazione, tenuti in locazione dall'Assicurato.

1.4 Buona fede

Premesso che le circostanze considerate ai fini della valutazione del rischio sono quelle riportate nella "DESCRIZIONE DEL RISCHIO" e nelle "DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" della Scheda di polizza, le inesatte o incomplete dichiarazioni rese in buona fede dal Contraente di una circostanza aggravante il rischio, sia all'atto della stipulazione della presente polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

1.5 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dell'organizzatore della manifestazione.

1.6 Valore dei Locali

Sempreché nella Scheda di polizza sia indicata la somma assicurata per i locali, la stessa corrisponde:

- per i LOCALI DI PROPRIETÀ al "Valore a nuovo" dei locali stessi, cioè al costo di ricostruzione a nuovo escluso il valore dell'area;
- per i LOCALI IN LOCAZIONE al "Valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

2. GARANZIE FACOLTATIVE

La singola garanzia è operante solo se la somma assicurata è indicata nella facciata della Scheda di polizza.

2.1 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente settore INCENDIO. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali

- dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

3. GARANZIE PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della Scheda di polizza

3.1 Enti all'aperto - codice 77

In deroga alle "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato", richiamate nella Scheda di polizza, la garanzia è operante anche quando le cose assicurate sono poste all'aperto oppure sottotetto di stands, tettoie e/o fabbricati comunque costruiti. Relativamente alla Garanzia Base "Rischi assicurati", punto 1.1 lett. g) Eventi atmosferici, s'intende operante una franchigia pari a € 1.500,00.

3.2 Primo rischio assoluto - codice 100

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui al punto 1.7 "Assicurazione Parziale" delle norme dei settori incendio e furto.

3.3 Atti di terrorismo - codice 232

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. a) "Rischi Esclusi", la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 20% con il minimo di € 250,00.

In nessun caso la Società indennizzerà, per anno assicurativo, importo superiore al 25% della somma assicurata alle rispettive partite.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 Rischi assicurati

La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a "Valore Intero", indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da:

a) Furto

delle cose assicurate a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali che le contengono indicati nella Scheda di polizza:

- a seguito di scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di vetro o di materiale sintetico (policarbonato);
- in modo clandestino, purché l'asportazione della re-furtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi e con scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti, di pavimenti, di superfici di vetro o di materiale sintetico (policarbonato);
- mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria.

b) Rapina

avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali.

c) Guasti cagionati dai ladri

nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli:

- alle cose assicurate (escluso i valori);
- ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi infissi, senza l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza;
- ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei locali, senza l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

La garanzia è prestata entro i limiti della somma assicurata alla partita CONTENUTO.

d) Atti vandalici cagionati dai ladri

alle cose assicurate nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli, entro i limiti della somma assicurata alla partita CONTENUTO. La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.

e) Furto e rapina commessi in occasione di eventi socio-politici ed atmosferici

La garanzia è prestata, entro il limite della somma assicurata alla partita CONTENUTO, con franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

1.2 Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi o delle quali civilmente rispondono, nonché

delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate;

- causati da incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina;
- causati da sommosse, guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- ai veicoli a motore (esclusi quelli in vendita e/o in esposizione) e agli animali;
- di smarrimento o ammanco;
- derivanti da furto con destrezza;
- derivati da truffa.

1.3 Concomitanza di scoperti e franchigie

In caso di sinistro, qualora siano contemporaneamente operanti scoperto e franchigia, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto prevista in polizza col minimo dell'importo previsto per la franchigia.

In caso di concomitanza di due o più degli scoperti previsti in polizza, si applicherà un unico scoperto equivalente alla loro somma col massimo del 30%, elevato al 50% se è operante lo scoperto previsto dalla Condizione Particolare 2 "Mezzi di chiusura dei locali". Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come importo minimo non indennizzabile.

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, il calcolo dell'indennità verrà effettuato ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile senza tenere conto dello scoperto e della franchigia che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della Scheda di polizza

2.1 Mezzi di chiusura dei locali - codice 2

A parziale deroga dell'art. 1.1 "Rischi assicurati", lettera a) della Garanzia Base, l'assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, ma comunque ricorrano almeno i casi previsti dall'articolo prima derogato, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto. Se detto scoperto fosse operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

2.2 Enti all'aperto - codice 78

In deroga alle "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato", riportate nella Scheda di polizza, le garanzie sono operanti anche quando le cose assicurate sono poste all'aperto oppure sottotetto di stands, tettoie e/o fabbricati, comunque costruiti, senza protezione alcuna.

In deroga alla Garanzia Base "Rischi assicurati" punto 1.1 lett. a), sono compresi i furti commessi in qualsiasi modo, durante le ore di chiusura della manifestazione, a condizione che vi sia sorveglianza continua nell'ambito della manifestazione stessa. La presente estensione è prestata con scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile per sinistro di € 250,00.

2.3 Primo rischio assoluto - codice 88

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui al punto 1.7 "Assicurazione Parziale" delle norme dei settori incendio e furto.

2.4 Scoperto percentuale con importo minimo non indennizzabile - codice 96

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di € 250,00.

2.5 Impianto di allarme - codice 201

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto del tipo volumetrico e/o perimetrale dotato almeno dei seguenti requisiti di base:

- n° 1 centralina autoprotetta;
- n° 2 sirene autoalimentate e autoprotette di cui una posta all'esterno dei locali, e l'altra all'interno;
- un'alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo d'allarme.

Il Contraente/Assicurato, si obbliga:

- ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;

- a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre tre giorni il Contraente/Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche a solo uno dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termine di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso in cui detto scoperto del 25%, sia operante in concomitanza con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

2.6 Impianto di allarme "con registratore e trasmissione a distanza di eventi" - codice 203

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti di base:

- n° 1 centralina autoprotetta;
- alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
- registratore di eventi (di controllo);
- trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto almeno una volta l'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Società corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso in cui detto scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una franchigia, questa verrà considerata quale minimo assoluto.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 Rischi assicurati

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla manifestazione descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Nell'assicurazione R.C.T. si comprendono inoltre le seguenti garanzie:

a.1) Fabbricati

La garanzia comprende i danni connessi alla proprietà e/o conduzione dei locali, delle strutture fisse (stands, chioschi), comprese le attrezzature, nei quali si svolge la manifestazione denominata in polizza.

a.2) Installazione ed allestimento

La garanzia comprende i danni provocati dall'Assicurato, o da chi per esso, durante l'esecuzione di lavori di installazione, preparazione, montaggio, allestimento, smontaggio, necessari allo svolgimento della manifestazione denominata in polizza.

Qualora i suddetti lavori siano appaltati ad imprese, la garanzia opera a favore dell'Assicurato quale committente di tali lavori.

a.3) Danni derivanti dallo smercio dei prodotti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti o consegnati nell'ambito della manifestazione descritta in polizza, per i quali l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro quindici giorni dalla data di scadenza della polizza da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni

anno assicurativo.

a.4) Danni a mezzi sotto carico e/o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 120,00 per ogni mezzo danneggiato.

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti (R.C.O./R.C.I.):

- soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) e successive modifiche ed integrazioni

Per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

b.2) Ai sensi del Codice Civile nonché del D.L. 626 del 19/9/1994 e successive modifiche ed integrazioni

A titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati alle persone di cui al precedente comma b.1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b.3) Buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso Dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità

anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

c) **Rivalsa I.N.P.S.**

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O./R.C.I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.

d) **Equiparazione ai dipendenti**

Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui all'art. b), sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato, i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai titolari e ai loro familiari, purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

e) **Lavoro interinale**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da "un'impresa fornitrice", che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n. 196 del 24/6/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).

f) **Errato trattamento dei dati personali**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

g) **Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa" (parasubordinati) si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante. La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto.

1.2 Rischi esclusi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato sia una persona giuridica, il legale rappresentante, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) tutti coloro che indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i danni:

- d) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'asbesto, amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- f) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- g) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici di terrorismo e sabotaggio.

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- h) da furto;
- i) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e da lui detenute;
- l) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- m) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- n) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- o) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- p) alle cose in costruzione o a quelle sulle quali si esplicano i lavori;
- q) cagionati da cose o prodotti in genere dopo la consegna a terzi, salvo il disposto della lett. a.3) - Danni derivanti dallo smercio dei prodotti - dell'art. 1.1 "Rischi assicurati" della Garanzia Base;
- r) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; inquinamento, infiltrazione, con-

taminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

1.3 Massimo risarcimento

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia

la garanzia R.C.T. che quella R.C.O./R.C.I., la Società non risarcirà somme superiori complessivamente all'importo del massimale indicato nel frontespizio della Scheda di polizza.

1.4 Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

1. NORME DEI SETTORI INCENDIO E FURTO

1.1 Obblighi in caso di sinistro

In primo luogo in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) fare denuncia agli organi di polizia o all'Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino il settore FURTO;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad indennità per tale titolo;
- d) darne avviso alla Società entro 3 giorni (immediatamente per iscritto in caso di sinistro grave); la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, non può venire modificato che nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione per qualsiasi motivo non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del sinistro, il Contraente o l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
- e) fornire alla Società entro i 5 giorni successivi:
 - l'elenco delle cose colpite da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento;
 - la copia della eventuale denuncia fatta alle Autorità;
- f) denunciare inoltre tempestivamente la distruzione o sottrazione di titoli di credito, purché garantiti, anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

Successivamente, a richiesta tanto della Società che dei Periti, il Contraente o l'Assicurato deve:

- g) mettere a disposizione tutti i documenti o i mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell'avvenimento e dell'entità del danno;
- h) presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

1.2 Inadempimento dell'obbligo di salvataggio o di avviso

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio perde il diritto all'indennità. Se il Contraente o l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Società ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

1.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

1.4 Recupero delle cose rubate o rapinate

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Società. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero, prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.

1.5 Controversie e procedura per l'accertamento del danno

Le quantificazioni del danno e dell'eventuale indennizzo devono essere effettuate:

- a) direttamente dalle Parti; oppure, in difetto di accordo;
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio Perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio tramite raccomandata A/R, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la Parte diligente potrà richiedere la nomina del Perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due Periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulle quantificazioni del danno e dell'eventuale indennizzo. Se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà le spese del proprio perito; quelle del terzo faranno carico per metà al Contraente e per metà alla Società.

1.6 Determinazione dei danni indennizzabili

La determinazione dei danni viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) SETTORE INCENDIO
 - a.1) per i danni ai locali si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate dedotto il valore ricavabile dai residui;
 - a.2) per i danni al contenuto si stima l'ammontare del danno deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose

danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;

b) SETTORE FURTO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

1.7 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

1.8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Società presso la propria sede ovvero presso la sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e purché non sia stata fatta opposizione. Se sull'ammontare dell'indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.

1.9 Terzi interessati

Qualora la presente polizza sia stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non potranno essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetterà in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati saranno vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non potrà tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2. NORME DEL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

2.1 Obblighi in caso di sinistro

- a) Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) l'Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta

da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;

- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

- b) Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.) l'Assicurato deve:

- denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro 3 giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
- dare avviso alla Società entro 3 giorni dal verificarsi dell'infortunio subito dal dipendente non soggetto all'assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale;
- dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall'I.N.A.I.L. per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato.

2.2 Gestione delle vertenze

La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture

della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

- NOTE -

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti as-

sicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.

- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed

altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).

- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.

USA_Info_Cont_01 – ed.1/05/2014



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it